Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 dicembre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

teggiate il 17 dicembre 1965. — **Centrale del latte di Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1965. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1965. — **Maglificio Calzificio Torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1965. — **Sicula Oceanica S. A. (SIOSA), in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1965. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Sorteggio di obbligazioni, emissione anno 1960. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni:** Sorteggio di obbligazioni, emissione anno 1949. — **Associazione fra Proprietari di Esercizi « APE », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1965. — **Zuccherificio di Cecina, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1965. — **« Spiritus », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1965. — **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1965. — **« Reagens », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1965. — **Cave Reno - Lavorazione materiali ghiaiosi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1965. — **Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche - A.C.M.A., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1965. — **Società Esercizio Molini, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1965. — **I.C.A.R. - Industria di ricerca e produzione del farmaco, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1965. — **« Dufour », società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1965. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1965. — **S.A.G.I.L. - Società Azionaria Generale Immobiliare Lombarda, in Milano:** Avviso di estrazione di obbligazioni. — **« Migas », società per azioni, in Milano:** (Errata-corrige).

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 8 novembre 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965, registro n. 86 Esercito, foglio n. 218.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

BARCELLA Pietro Antonio, nato a Clusone (Bergamo) il 15 agosto 1920, sergente 21° Reggimento artiglieria motorizzata « Trieste ». — Capo pezzo di provata capacità, mentre la propria batteria era sottoposta all'attacco di mezzi corazzati nemici, col proprio atteggiamento energico e sereno, sapeva infondere la calma e la fiducia nei propri dipendenti facendo in modo che anche in tale difficili condizioni il proprio pezzo potesse, con tiro rapido e preciso, rintuzzare l'offesa avversaria. — Bir Abu Zugheib, 11 luglio 1942.

BURIGANA Giuseppe, nato a Budoja (Udine) il 30 novembre 1911, ex vice capo squadra XXX btg. cc.nn. — A malgrado di precarie condizioni fisiche, partecipava ad azione di attacco a munita posizione nemica. Slanciatosi tra i primi, dava prova di grande sprezzo del pericolo e di esemplare coraggio. — Balka Oligopol (fronte russo del Don), 10 dicembre 1942.

CALOGERO Vincenzo, nato a Messina il 19 febbraio 1896 ex centurione 502° battaglione cc.nn. — Comandante di battaglione cc.nn. dislocato in zona soggetta a continue insidie da parte di ribelli, assolveva brillantemente il compito assegnatogli, facendo sì che l'intenso traffico di colonne si svolgesse regolarmente nella zona a lui affidata. In continue azioni di rastrellamento accorreva sempre tempestivamente per sventare qualsiasi minaccia avversaria, e guidando con perizia i suoi legionari in duri, tenaci combattimenti, costringeva il nemico alla fuga, infliggendogli sensibili perdite. Animatore, trascinatore ardito ed audace, sprezzante di ogni pericolo, confermava in ogni contingenza le sue alte virtù militari. — Torrente Goang, maggio-luglio 1941.

(10078)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965, n. **1410**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che presso la Facoltà di ingegneria è istituito il corso di laurea in Ingegneria meccanica.

Detto corso funzionerà gradualmente per quanto riguarda il triennio di applicazione, a decorrere dall'anno accademico 1965-66 e di conseguenza vengono apportate allo statuto dell'Università di Cagliari le seguenti modificazioni:

Art. 63, la prima parte viene così integrata:

« Presso la Facoltà di ingegneria il quinquennio di studio dà adito alle seguenti lauree:

a) laurea in Ingegneria civile sezione edile, idraulica, trasporti;

b) laurea in Ingegneria mineraria;

c) laurea in Ingegneria meccanica.

Dopo l'art. 65 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in Ingegneria meccanica.

Art. 67. — Il corso di laurea in Ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I: gruppo A.
2) Chimica: gruppo A.
3) Disegno I: gruppo A.
4) Fisica I: gruppo A.
5) Geometria: gruppo A.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II: gruppo A.
7) Disegno II: gruppo A.
8) Fisica II: gruppo A.
9) Meccanica razionale: gruppo A.

Triennio di applicazione:

10) Chimica applicata: gruppo A.
11) Costruzioni di macchine: gruppo A.
12) Elettrotecnica: gruppo A.
13) Fisica tecnica: gruppo A.
14) Idraulica: gruppo A.
15) Impianti meccanici: gruppo A.
16) Macchine: gruppo A.
17) Meccanica applicata alle macchine: gruppo A.
18) Scienza delle costruzioni: gruppo A.
19) Tecnologia meccanica: gruppo A.
20) Complementi di matematiche (semestrale): gruppo B.
21) Controlli automatici: gruppo B.
22) Economia ed organizzazione aziendale: gruppo B.
23) Metallurgia: gruppo B.
24) Misure meccaniche, termiche e collaudi: gruppo B.
25) Progetti di macchine: gruppo B.
26) Tecnica delle costruzioni: gruppo B.
27) 28) 29) 30) 31) Un gruppo di materie a scelta.

Gruppi di materie a scelta:

Orientamento A:

27) Tecnica delle miniere: Gruppo C.
28) Preparazione dei minerali: gruppo C.
29) Tecnologie speciali metallurgiche: gruppo C.
30) Combustibili e lubrificanti (semestrale): gruppo C.
31) Impianti minerali: gruppo C.

Orientamento B:

27) Complementi di elettrotecnica: gruppo C.
28) Impianti elettrici.
29) Macchine e centrali elettriche: gruppo C.
30) Misure elettriche (semestrale): gruppo C.
31) Meccanica applicata II (semestrale): gruppo C.

Orientamento C:

27) Tecnica ed economia dei trasporti: gruppo C.
28) Impianti elettrici: gruppo C.
29) Trazione elettrica (semestrale): gruppo C.
30) Costruzioni automobilistiche e ferroviarie: gruppo C.
31) Impianti di sollevamento e trasporti: gruppo C.

Art. 68. — Le precedenze per gli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria meccanica sono le seguenti:

Fisica tecnica prima di Macchine.

Meccanica applicata alle macchine prima di Macchine, Costruzioni di macchine, Meccanica applicata II, Impianti di sollevamento e trasporti.

Macchine e costruzioni di macchine prima di Progetti di macchine, Costruzioni automobilistiche e ferroviarie, Macchine e centrali elettriche, Impianti meccanici.

Scienza delle costruzioni prima di Tecnica delle costruzioni.

Elettrotecnica e Costruzioni di macchine prima di Complementi di elettrotecnica, Impianti elettrici, Impianti minerari, Macchine e centrali elettriche, Trazione elettrica, Impianti di sollevamento e trasporto, Misure elettriche.

Chimica applicata prima di Metallurgia, Combustibili e lubrificanti, Tecnologie speciali metallurgiche.

Macchine ed elettrotecnica prima di Tecnica ed economia dei trasporti.

Meccanica applicata alle macchine, Macchine, Elettrotecnica prima di Controlli automatici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1965, n. 1411.

Istituzione in Kingston (Giamaica) di un Consolato di 2ª categoria, soppressione del Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località e modifica della circoscrizione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in San Salvador (El Salvador).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Kingston (Giamaica) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la Giamaica.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in San Salvador (El Salvador) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. **1412**.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, in gestione straordinaria, nel Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere assunte in data 21 settembre 1965 dal Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, e dal commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, attualmente in gestione straordinaria;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, è incorporato nel Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna.

Le modalità dell'incorporazione e le modifiche che dovranno essere apportate allo statuto dell'ente incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1965

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1413**.

Determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio e dei canoni di manutenzione di palificazioni e conduttori di proprietà di terzi e di uso di palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori su di esse posati di proprietà dell'Amministrazione P. T.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500;

Visto l'art. 8 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 269;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, sulle norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;

Ritenuta la necessità di aggiornare, in applicazione alla precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232, i canoni relativi all'uso delle palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre Amministrazioni o di terzi, nonchè le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo delle spese per i lavori e per le prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti e operai, rispettivamente stabilite in L. 12.000 per il personale superiore ed in L. 7000 giornaliere per gli agenti e operai.

Art. 2.

Per la posa di conduttori e cavi aerei sulle palificazioni telegrafiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono altresì a carico delle Amministrazioni, società, enti diversi e privati, di cui al precedente articolo, in corrispettivo dell'occupazione di posto sulle palificazioni stesse, le seguenti quote:

a) per ogni chilometro di conduttore comunque posato su palificazione di qualsiasi specie e natura . . . . L. 55.000

b) per ogni chilometro di cavo aereo di qualsiasi tipo e natura, da posare su palificazioni in legno, cemento armato o ferro, per ogni centimetro o frazione di centimetro di diametro del cavo . . . . . . » 130.000

L'eventuale esistenza di fune portante esterna al cavo non comporta alcuna maggiorazione della quota dovuta per l'appoggio del cavo aereo.

In caso di spostamento della palificazione per esigenze dell'Amministrazione o del proprietario del fondo servente, eseguito a spese dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le Amministrazioni, società, enti diversi e privati proprietari dei fili o dei cavi su di essa posati, oltre a sostenere le spese relative al trasferimento dei propri conduttori o cavi, sono tenuti a corrispondere nuove quote per il tratto di palificazione spostato.

Art. 3.

I canoni annui per la manutenzione di palificazioni, di conduttori e delle funi e ganci portacavi aerei nonchè i canoni per l'uso delle palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori su di esse posati di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Per la manutenzione dei tronchi di linee speciali sono dovuti, oltre ai canoni di cui al precedente comma, i canoni supplementari stabiliti nella tabella *B* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Art. 4.

E' in facoltà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di accordare riduzioni sui canoni di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto alle Amministrazioni, enti, organizzazioni e società indicati nell'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232, alle condizioni e nei limiti previsti nell'articolo stesso.

Art. 5.

Per quanto riguarda la manutenzione delle palificazioni e dei conduttori di terzi e l'uso delle palificazioni e dei conduttori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i relativi canoni di cui alle tabelle *A* e *B* sono soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1232.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 12. — VILLA

TABELLA A

Canoni manutenzione delle palificazioni e dei conduttori

Per ogni Km. di palificazione prevalentemente in legno di proprietà di terzi:		
a) semplice	L.	50.000
b) doppia	»	95.000
Per ogni Km. di palificazione prevalentemente in cemento armato o in ferro di proprietà di terzi (1):		
a) semplice	»	16.500
b) doppia	»	30.000
Per ogni Km. di conduttore posato su palificazione di proprietà di terzi o di proprietà P. T. in uso esclusivo a terzi	»	13.000
Per ogni Km. di conduttore su palificazione di proprietà P. T.	»	20.000

(1) La manutenzione non comprende la sostituzione dei pali. All'occorrenza sarà provveduto a spese dell'ente proprietario.

Canoni manutenzione della fune e dei ganci portacavi aerei

Per ogni Km. di cavo, di qualsiasi natura, su sostegni di proprietà di terzi (1), (2) . . .	L.	8.500
Per ogni Km. di cavo, di qualsiasi natura, su sostegni di proprietà P. T. (1)	»	55.000

(1) La manutenzione non prevede l'eliminazione di guasti di qualsiasi specie sui cavi. All'occorrenza sarà provveduto a spese dell'Ente proprietario.

(2) Per i sostegni si applicano le aliquote previste nel capitolo « canoni manutenzione palificazioni e conduttori ».

Canoni di uso delle palificazioni e dei conduttori di proprietà P. T. utilizzati esclusivamente da terzi

Per ogni Km. di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo (1):		
a) prevalentemente in legno:		
compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P. T.	L.	75.000
quando la manutenzione è eseguita dal terzo	»	25.000
b) prevalentemente in cemento armato o ferro:		
compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P. T.	»	54.500
quando la manutenzione è eseguita dal terzo (2)	»	38.000
Per ogni Km. di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo (1):		
a) prevalentemente in legno:		
compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P. T.	»	140.000
quando la manutenzione è eseguita dal terzo	»	45.000
b) prevalentemente in cemento armato o ferro:		
compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P. T.	»	100.000
quando la manutenzione è eseguita dal terzo (2)	»	70.000
Per ogni Km. di conduttore di qualsiasi natura e diametro posato su dette palificazioni:		
compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P. T.	»	19.000
quando la manutenzione è eseguita dal terzo	»	6.000

(1) Nel caso di esistenza di conduttori di proprietà di più Enti, tale aliquota verrà corrisposta da ciascuno di essi, in proporzione al numero dei propri conduttori.

(2) La manutenzione non comprende la sostituzione dei pali. All'occorrenza sarà provveduto a spese dell'Amministrazione P. T.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
RUSSO

TABELLA B

Canoni supplementari per la manutenzione di « Tronchi speciali »

Per ogni Km. di palificazione semplice . .	L.	11.000
Per ogni Km. di palificazione doppia . .	»	14.000
Per ogni Km. di conduttore posato su dette palificazioni	»	3.500

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
RUSSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1414**.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono aggiunte le seguenti voci:

Voce n. 13-*bis*: Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

per ogni 50 grammi o frazione in più	L.	15 —
Voce n. 55: Tassa per conoscere l'esito di titoli postali	»	60 —

Art. 2.

La voce n. 12 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, è sostituita dalla seguente:

12. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:

1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:

per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	L.	0,30
per ogni 50 gr. o frazione in più	»	0,20

1° gruppo *bis*: periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	L.	0,50
per ogni 50 gr. o frazione in più	»	0,30

2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	L.	1,25
per ogni 50 gr. o frazione in più	»	0,75

3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	L.	3 —
per ogni 50 gr. o frazione in più	»	1,50

4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	L.	5 —
per ogni 50 gr. o frazione in più	»	3 —

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Art. 3.

La lettera *b*) della voce n. 28 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, è sostituita dalla seguente:

b) *per le stampe periodiche spedite in abbonamento*, L. 65.

Art. 4.

Nella voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, per la categoria A. O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.) il porto unitario è elevato da grammi 30 a grammi 50.

Art. 5.

La voce n. 37 della *tabella* n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, è sostituita dalla seguente:

Voce n. 37: *tassa giornaliera* di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza (con un massimo di L. 1000), L. 50.

Art. 6.

Alla tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:

nella rubrica « limiti massimi di peso », dopo la voce n. 1, è inserita la voce:

n. 1 *bis*. — Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, kg. 1;

nella rubrica « dimensioni massime », dopo la voce n. 1 è inserita la voce:

n. 1 *bis*. — Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, cm. 45 × 45 × 20;

nella rubrica « limiti di valore o di assegno » la lettera *b*) della voce n. 5 è sostituita dalla seguente:

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per i versamenti, gli assegni localizzati e di postagiro	L.	100
per gli assegni all'ordine	»	1000

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale - telegrafica non sono soggette a limiti di sorta.

Art. 7.

Nella tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 1 è sostituita dalla seguente:

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite: l'indennità dovuta agli utenti per lo smarrimento di raccomandata è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

Art. 8.

La tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, è sostituita dalla tabella n. 5, allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 11. — VILLA

TABELLA N. 5

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE
E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

(valevoli per il traffico scambiato tra navi italiane e stazioni costiere italiane).

1 — Radiotelegrammi scambiati, via stazioni costiere italiane, fra l'Italia da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e radiotelegrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per tramite di una stazione costiera italiana, per parola, senza minimo:

tassa radiotelegrafica costiera . . .	L.	100
tassa radiotelegrafica di bordo . . .	»	80

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti:

a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani;

b) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:

tassa costiera	L.	65
tassa di bordo	»	45

oltre le normali tasse telegrafiche.

La tassa radiotelegrafica costiera di lire 100 per parola si applica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.

2 — Radiotelegrammi SLT (lettere radiomarittime):

tassa costiera per un minimo di 20 parole	L.	800
tassa di bordo con un minimo di 20 parole	»	600
per ogni parola oltre le 20:		
tassa costiera	»	35
tassa di bordo	»	25

3 — Radiofototelegrammi scambiati, via Centro radio nazionale P.T. di Roma, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso terrestre:

		Mediterraneo	Oceano
Radiofototelegrammi del formato 18×9,9:			
tassa di bordo	L.	3.000	6.000
tassa costiera	»	3.000	6.000
tassa terrestre:			
tassa telegrafica	»	2.200	2.200
tassa di prosecuzione . . .	»	2.650	2.650
Totale . . .	L.	10.850	16.850
Radiofototelegrammi del formato 18 × 13,2:			
tassa di bordo	L.	3.750	7.500
tassa costiera	»	3.750	7.500
tassa terrestre:			
tassa telegrafica	»	2.200	2.200
tassa di prosecuzione . . .	»	2.650	2.650
Totale . . .	L.	12.350	19.850
Radiofototelegrammi del formato 18 × 16,5:			
tassa di bordo	L.	4.500	9.000
tassa costiera	»	4.500	9.000
tassa terrestre:			
tassa telegrafica	»	2.200	2.200
tassa di prosecuzione . . .	»	2.650	2.650
Totale . . .	L.	13.850	22.850
Radiofototelegrammi del formato 18 × 19,8:			
tassa di bordo	L.	5.250	10.500
tassa costiera	»	5.250	10.500
tassa terrestre:			
tassa telegrafica	»	2.200	2.200
tassa di prosecuzione . . .	»	2.650	2.650
Totale . . .	L.	15.350	25.850

4 — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni costiere italiane fra passeggeri a bordo di piroscafi italiani e abbonati alla rete telefonica italiana, per la prima unità di 3 minuti:

a) conversazioni limitate al settore telefonico della località sede della stazione costiera:

navi di stazza inferiore alle 1600 tonnellate, in navigazione nel Mediterraneo:

tassa di bordo	L.	250
tassa costiera	»	750
tassa terrestre	»	200
Totale . . .	L.	1.200

navi di stazza superiore alle 1600 tonnellate, in navigazione nel Mediterraneo:

tassa di bordo	L.	750
tassa costiera	»	750
tassa terrestre	»	200
Totale . . .	L.	1.700

navi di qualsiasi tonnellaggio, in navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra o il Canale di Suez:

tassa di bordo	L.	1.500
tassa costiera	»	1.500
tassa terrestre	»	200
Totale	L.	3.200

b) conversazioni con altre località italiane:

navi di stazza inferiore alle 1600 tonnellate, in navigazione nel Mediterraneo:

tassa di bordo	L.	250
tassa costiera	»	750
tassa terrestre	»	500
Totale	L.	1.500

navi di stazza superiore alle 1600 tonnellate, in navigazione nel Mediterraneo:

tassa di bordo	L.	750
tassa costiera	»	750
tassa terrestre	»	1.000
Totale	L.	2.500

navi di qualsiasi tonnellaggio, in navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra o il Canale di Suez:

tassa di bordo	L.	1.500
tassa costiera	»	1.500
tassa terrestre	»	1.000
Totale	L.	4.000

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per i membri dell'equipaggio delle navi mercantili e militari, per le conversazioni bordo-terra le tasse costiere e di bordo sono ridotte di un terzo (conversazioni PRID).

Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle tasse totali stabilite per unità di conversazione.

5 — Conversazioni radiotelefoniche su onde metriche (VHF) scambiate tramite stazioni costiere italiane, tra passeggeri a bordo di navi italiane e abbonati alla rete telefonica italiana:

a) conversazioni limitate al settore telefonico della località sede della stazione costiera, per ogni 3 minuti o frazione:

tassa di bordo	L.	99
tassa costiera	»	99
tassa terrestre	»	52
Totale	L.	250
tassa di avviso di chiamata al posto telefonico pubblico	L.	100

b) conversazioni con altre località italiane, per la prima unità di tre minuti:

tassa di bordo	L.	150
tassa costiera	»	201
tassa terrestre	»	318
Totale	L.	699

Dopo la prima unità di conversazione, per ciascun successivo minuto si percepisce un terzo delle singole tasse:

tassa di avviso di chiamata al posto telefonico pubblico	L.	110

Per i membri dell'equipaggio delle navi mercantili e militari, per le conversazioni bordo-terra, le tasse costiere e di bordo sono ridotte di un terzo (conversazioni PRID).

Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce un terzo delle tasse totali stabilite per unità di conversazione. Tale tassa non è dovuta qualora sia stata già corrisposta la tassa per l'avviso di chiamata.

6 — Commissioni radiotelefoniche con un massimo di venti parole con i pescherecci in navigazione nel Mediterraneo:

tassa di bordo	L.	100
tassa costiera	»	100
tassa terrestre	»	200
Totale	L.	400

7 — Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni costiere italiane tra pescherecci italiani e abbonati alla rete telefonica italiana:

a) pescherecci in navigazione nel Mediterraneo, per ogni unità di 3 minuti o frazione:

tassa di bordo	L.	100
tassa costiera	»	100
tassa terrestre	»	200
Totale	L.	400

Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce un terzo delle tasse totali stabilite per unità di conversazione:

tassa di avviso di chiamata al posto telefonico pubblico	L.	110

b) pescherecci in navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra o il Canale di Suez, per la prima unità di 3 minuti:

conversazioni limitate al settore telefonico della località sede della stazione costiera:

tassa di bordo	L.	250
tassa costiera	»	750
tassa terrestre	»	200
Totale	L.	1.200

conversazioni con altre località italiane:

tassa di bordo	L.	250
tassa costiera	»	750
tassa terrestre	»	500
Totale	L.	1.500

Dopo la prima unità di conversazione, per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce un decimo delle tasse totali stabilite per unità di conversazione.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
RUSSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del Rimorchiatore n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 17 febbraio 1924, n. 246, con il quale il Rimorchiatore n. 94, già « T. 65 » della marina austro-ungarica, è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato della menzionata unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3176 datato 28 settembre 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il Rimorchiatore n. 94, di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1965
Registro n. 60 Difesa-Marina, foglio n. 18

(10230)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1965.
Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale negli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni agricole per corrispondere anticipazioni ai conferenti dell'ammasso, nonchè di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961, contenente le direttive d'intervento previste dall'art. 3 della citata legge n. 454;

Considerata la necessità di incoraggiare, indirizzare e sorreggere l'iniziativa dei produttori intesa ad attuare l'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1965 al fine di favorirne il collocamento sul mercato e di stabilizzare i prezzi relativi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 21 della citata legge n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per l'efficiente capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti dall'art. 14 del decreto ministeriale del 5 agosto 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, a' termini dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè quello negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1965.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso volontario di cui al precedente art. 1, che dovrà essere distinto per Provincie, è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale, per l'esecuzione delle operazioni relative all'ammasso, può avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. Il prodotto conferito può anche essere depositato per la conservazione in magazzini privati, riconosciuti idonei dall'Ente gestore dell'ammasso.

L'ammasso suddetto sarà regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento, ed a richiesta del conferente un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore all'80 per cento del valore di mercato attribuito alle partite, al momento del conferimento, dall'Ente gestore, sentita la Commissione centrale di cui al successivo art. 8.

Il finanziamento per la concessione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato l'anno di produzione del cotone ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'Ente gestore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del cotone nazionale, di produzione 1965, fino alla misura massima del 90 per cento delle spese stesse;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale preso a prestito, per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore all'anzidetto periodo, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo.

L'importo complessivo dei suddetti contributi non potrà superare la somma complessiva di L. 500 milioni. Nel caso che le suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere la erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 500 milioni di lire.

Art. 6.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del prodotto provvederà in ogni Provincia interessata, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentate dell'Ente gestore; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha il compito:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) risolvere, in via amichevole, le contestazioni che dovessero sorgere fra l'Ente gestore e i conferenti in ordine alle operazioni di ammasso;

c) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è, altresì, nominata una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito:

a) di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cotone in tutte le Provincie interessate;

b) di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere fra l'Ente gestore ed i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) di esprimere, su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quanto altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 9.

La vendita del prodotto ammassato sarà effettuata dall'Ente gestore secondo quanto previsto nell'atto disciplinare di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 5, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro il 31 maggio 1966 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi atti a stabilire il costo pro-chilo distintamente per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto; per le spese tecniche di ogni singola Provincia (sgranatura, magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, facchinaggi, spedizione, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto degli istituti bancari, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi dei conferenti del cotone con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi dovranno essere vistati dal presidente delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi e documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 11.

Sui quantitativi di cotone conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, specie nel periodo in cui debbono essere sostenute, oltre le spese di raccolta ed accentramento del prodotto, quelle inerenti alle operazioni di sgranatura e confezionamento del prodotto lavorato, di importo molto cospicuo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° gennaio 1966, acconti fino alla misura massima di L. 3000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del quantitativo di cotone da ciascuno conferito.

Art. 13.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 14.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa, distinto per Provincia, nel quale dovranno essere indicati i quantitativi di cotone, conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni finali effettuate a favore dei conferenti.

Art. 15.

E' assunto impegno per L. 500 milioni sul capitolo 5188/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1965
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 275

ATTO DISCIPLINARE

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1965;

Considerata l'opportunità di assistere l'iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione relative all'ammasso suddetto, sia negli oneri di finanziamento derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che per le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'**attuazione dell'ammasso volontario** del **cotone** nazionale **di produzione 1965:**

Art. 1.

L'ammasso volontario del cotone di produzione 1965, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge **2 giugno 1961**, n. 454, è **gestito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.**

Art. 2.

L'Ente gestore si impegna ad organizzare l'ammasso, oltre che nelle Provincie maggiormente produttrici di cotone, anche in tutte quelle altre in cui se ne ravvisi comunque la necessità.

Art. 3.

I produttori che intendono partecipare all'ammasso volontario devono presentare all'Ente gestore, e per esso al Consorzio agrario provinciale, domanda di adesione impegnativa indicando l'approssimativo quantitativo di prodotto che essi intendono conferire e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme contenute nel presente atto disciplinare e disposte dall'Ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Sulla base delle domande di adesione che saranno pervenute entro il termine fissato, il Consorzio agrario, d'accordo con le Organizzazioni sindacali, si riserva:

a) di predisporre sul piano pratico i necessari apprestamenti per la realizzazione dell'ammasso, proporzionando i medesimi e le relative spese all'entità dei quantitativi di prodotto da ricevere, conservare e lavorare;

b) di abbandonare l'iniziativa nel caso in cui le domande raccolte non raggiungessero un quantitativo tale da rendere conveniente l'ammasso. In tal caso ne sarà data pronta comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Il cotone conferito all'ammasso volontario da tutti i conferenti si intende irrevocabilmente vincolato alla vendita collettiva e, per conseguenza, formerà amministrativamente un monte unico provinciale sia agli effetti della formazione del prezzo medio lordo che verrà ricavato dalla vendita, sia agli effetti della determinazione del prezzo da corrispondersi ai singoli conferenti. Nessun diritto potrà quindi ripetere il conferente sulla partita di cotone all'infuori della liquidazione spettantegli dopo esaurita la vendita del totale quantitativo ammassato.

Art. 6.

All'atto del conferimento il cotone verrà classificato, con giudizio inappellabile, da una Commissione di apprezzamento composta di: un esperto, un rappresentante del Consorzio agrario provinciale ed un rappresentante della categoria dei produttori aderenti all'ammasso.

Il cotone consegnato all'ammasso dovrà essere perfettamente asciutto e cioè con umidità non superiore all'8 %; è tuttavia consentita la consegna di prodotto con umidità fino al 10 %, ma di tale maggiore umidità si terrà conto nella valutazione del prodotto.

Nel caso che l'umidità superi anche il 10 % e che il produttore, a causa dell'andamento stagionale, non possa provvedere all'asciugamento con i propri mezzi, il prodotto potrà essere accettato all'ammasso, sempre con le detrazioni previste, solo previ accordi con gli sgranatoi all'uopo attrezzati.

In tale ultimo caso le spese di asciugamento resteranno a carico del conferente e gli saranno addebitate in sede di liquidazione finale.

Non saranno accettate partite contenenti **corpi** estranei (**chiodi**, spaghi, sassi, ecc.).

Ciò premesso, la Commissione classificherà le partite accettate al conferimento in una delle classi sotto indicate:

qualità extra: sarà attribuito a tale categoria il **cotone** perfettamente maturato in campo e completamente **asciutto**, **bianchissimo**, con alto grado di lanosità, **non fogliettato e** comunque privo di qualsiasi impurità;

1a qualità: sarà attribuito a tale categoria quel cotone che pur presentando ottime caratteristiche merceologiche non può essere classificato Extra per lieve difetto di colore, per tracce di impurità o per lievissimo ingiallimento del fiocco derivanti dal tannino delle foglie;

2a qualità: sarà attribuito a tale **categoria** quel cotone **contenente fiocchi non maturi, bioccoli macchiati, impurità o** che **presenti** difetti di colore e scarsa lanosità;

3a qualità: sarà attribuito a tale categoria quel **cotone** con alta percentuale di immaturo, **di fogliettato, di macchiato, di** impurità o che abbia scarsa lanosità;

scarto: sarà attribuito a questa categoria il cotone totalmente immaturo, normalmente raccolto da piante estirpate e, quindi, di scarsissima resa.

Art. 7.

Le consegne di cotone all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposte dal Consorzio agrario provinciale, previa prenotazione da farsi dal produttore almeno cinque giorni prima di quello prescelto.

Art. 8.

Tanto le operazioni di pesatura quanto quella di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente e, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che s'intende senz'altro a ciò delegato.

Art. 9.

A conferimento avvenuto il Consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate le varietà, la qualità e il peso netto del cotone consegnato.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferente o dal suo rappresentante e dai membri della Commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito, restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

Art. 10.

Sul cotone conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 11.

Il conferente potrà richiedere un'anticipazione sul cotone conferito. Gli interessi sull'anticipazione andranno a carico del conferente in relazione all'entità dell'anticipazione stessa e della durata dell'ammasso.

Il conferente s'impegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, a semplice richiesta, la quota parte della anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed accessori.

Art. 12.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito, che sarà effettuata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, s'intende a priori accettata dai conferenti i quali, pertanto, sollevano la Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

Art. 13.

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, sgranatura, confezionamento dei prodotti ottenuti, conservazione, custodia, spedizione, assicurazione, generali d'amministrazione, ecc.) saranno forfetizzate.

Art. 14.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dell'eventuale contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto delle varietà e qualità delle singole partite conferite.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 11 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI - AGGRADI

Per incondizionata accettazione:

« Federazione Italiana dei Consorzi Agrari »

Il presidente: RAMADORO

Il direttore generale: MIZZI

(10305)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nel territorio comunale di Borghetto Santo Spirito (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 febbraio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare sita nell'ambito del territorio comunale di Borghetto Santo Spirito;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Borghetto Santo Spirito (Savona);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona collinare predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita dalle pendici del monte Castellaro a nord, del poggio Rotondo, del monte Croce e del monte Piccaro a ovest e a sud, che si affaccia sulla costa con il promontorio del castello Borelli, forma un quadro naturale di non comune bellezza e di alto valore panoramico che fa corona alla pianura del torrente Varatello ed inquadra armoniosamente le retrostanti alture del comune di Toirano;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Borghetto Santo Spirito (Savona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine con il comune di Ceriale, fascia di 50 metri a valle della via Aurelia fino all'incrocio di detta strada con la curva di livello a quota 20; curva di livello a quota 20, lungo la direzione della strada per Toirano, fino al confine del territorio comunale. Inoltre la zona del monte Castellaro circoscritta a sud dalla curva di livello a quota 20, e sugli altri lati dal confine del territorio comunale a partire dai punti d'incrocio con la suddetta curva di livello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Borghetto Santo Spirito provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 36

Il giorno venticinque del mese di febbraio millenovecentosessantaquattro alle ore 15,30, in Savona, nella sede del l'Ente provinciale per il turismo in via dei Vegerio, 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) BORGHETTO SANTO SPIRITO - *Vincolo paesistico nell'ambito del territorio comunale*.

(*Omissis*).

Il prof. Dillon ricorda che la Commissione aveva proposto (verbale n. 34 del 5 aprile 1962) di sottoporre a vincolo l'intero territorio del comune di Borghetto Santo Spirito, proposta formulata anche al fine di offrire una valida collaborazione all'Amministrazione comunale che, come è noto, non è ancora in possesso di un regolamento edilizio vigente. Tuttavia contro la suddetta proposta di vincolo sono state avanzate centoundici opposizioni, tra le quali quella del sindaco. Oltre a ciò, sulla parte bassa del territorio, a levante del vecchio centro, si è sviluppata un'attività edilizia che, priva di un valido ed adeguato controllo in sede di tutela paesistica, ha gravemente compromesso l'aspetto della zona.

Avendo il Ministero della pubblica istruzione rinviato l'argomento all'esame della Commissione provinciale, si propone ora di individuare nell'ambito del territorio comunale, le zone che presentano più spiccati caratteri di bellezza naturale e che pertanto risultano meritevoli di una efficiente azione di tutela.

La Commissione pertanto all'unanimità revoca la precedente proposta di vincolo relativamente alla parte bassa e pianeggiante del territorio comunale, mantenendo la proposta stessa per ciò che concerne la fascia collinare così delimitata: a partire dal confine con il comune di Ceriale, fascia di 50 metri a valle della via Aurelia fino all'incrocio di detta strada con la curva di livello a quota 20; curva di livello a quota 20, lungo la direzione della strada per Toirano, fino al confine del territorio comunale. Inoltre la zona del monte Castellaro circoscritta a sud dalla curva di livello a quota 20, e sugli altri lati dal confine del territorio comunale a partire dai punti d'incrocio con la suddetta curva di livello.

La motivazione proposta è la seguente:

« Zona collinare costituita dalle pendici del monte Castellaro a nord, del poggio Rotondo, del monte Croce e del monte Piccaro a ovest e a sud, che si affaccia sulla costa con il promontorio del castello Borelli. Tale complesso determina un quadro naturale di non comune bellezza e di alto valore panoramico che fa corona alla pianura del torrente Varatello ed inquadra armoniosamente le retrostanti alture di Toirano ».

(*Omissis*).

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore diciassette.

Il presidente: avv. Costantino BARILE

Il segretario: ing. Domenico D'AMBROSIO

(10465)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 49 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 147 « di Assisi » ad Assisi - innesto Strada statale n. 75 « Centrale Umbra » a Santa Maria degli Angeli della lunghezza di km. 3+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 147 « di Assisi » ad Assisi - innesto Strada statale n. 75 « Centrale Umbra » a Santa Maria degli Angeli è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 147 « di Assisi » - diramazione.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1965
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 392

(10514)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1965

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle di Santa Maria Assunta, in località Pianzio nel comune di Galzignano (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Colle di Santa Maria Assunta in località Pianzio nel comune di Galzignano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Galzignano (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita dal complesso « colle-chiesa-campanile » al quale deve riconoscersi un suggestivo nonchè caratteristico aspetto, forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, rappresentando inoltre, per la sua bellezza panoramica e paesistica, un quadro naturale di particolare importanza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Galzignano (Padova) costituita dal complesso del Colle di Santa Maria Assunta, in località Pianzio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: comune di Galzignano - Sez. A - foglio n. 7 mappali numeri 4, 8, 5, lungo strada comunale Siesa; 11, 219, 56, 58, 394, 59, 64, 272, lungo strada comunale Monta della Chiesa; 227, 67, 273, 66, 65, lungo strada vicinale Valigia II tronco; 68; 15, 14, 352, 351, 13, lungo un tratto dello scolo pubblico Canaletto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Galzignano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della riunione tenutasi il giorno 20 ottobre 1964 presso la sede municipale del comune di Galzignano.

(*Omissis*).

Il presidente, passando alla trattazione del 1° punto allo ordine del giorno « *proposta vincolo paesaggistico sul Colle della Chiesa Santa Maria Assunta in località Pianzio di Galzignano* », riferisce che il Ministro per la pubblica istruzione, su sollecito della Soprintendenza ai monumenti di Venezia, ha diffidato, con telegramma in data 13 ottobre 1964, n. 7116, il sig. Conte Domenico Paganini, proprietario dell'immobile e l'Impresa « Olinto Reverenna » di Abano a sospendere, a sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i lavori iniziati sul Colle della Chiesa Santa Maria Assunta, situata in contrada Pianzio di Galzignano dalla ditta predetta per conto del succitato proprietario, a motivo del grave pregiudizio che detti lavori arrecano « all'aspetto pittoresco e alle visuali panoramiche » della località in parola. Tale telegramma è stato inviato, a norma di legge, oltre che per conoscenza alla competente Soprintendenza, al sig. Prefetto di Padova, il quale ha provveduto a notificare la intimazione alle parti interessate. Il presidente della Commissione rileva quindi la opportunità che la località in parola sia tutelata a sensi dell'art. 1° comma 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9, comma 4-5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357. Riferisce che l'elemento paesistico di particolare importanza e meritevole di tutela è costituito dal complesso « colle-chiesa-campanile » al quale deve riconoscersi un suggestivo, caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale: trattasi inoltre di una bellezza panoramica da considerare come quadro naturale, alla quale i lavori iniziati recherebbero un grave pregiudizio alterandone in modo irreparabile la attuale suggestiva fisionomia.

Viene unanimemente riconosciuta dai presenti la necessità di tutelare il complesso paesistico di cui sopraccenno.

Dopo ampia discussione, esaminati attentamente i vari aspetti della zona — sulla quale è stato già precedentemente effettuato un sopraluogo collegiale — la Commissione con il voto contrario del sindaco del comune di Galzignano, il quale ha auspicato un rinvio di ogni decisione in merito alla questione —

delibera

di proporre al Ministro per la pubblica istruzione, a sensi delle disposizioni di legge sopra citate l'apposizione del vincolo di protezione sul Colle della Chiesa di Santa Maria Assunta in località Pianzio di Galzignano e più precisamente sulla zona che, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, è delimitata da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali:

Comune di Galzignano - sezione A - foglio n. 7:

Mappali numeri 8-5, lungo strada comunale Siesa: 11, 219, 56, 58, 394, 59, 64, 272, lungo strada comunale Monta della Chiesa; 227, 67, 273, 66, 65, lungo strada vicinale Valigia II tronco; 68, 15, 14, 352, 351, 13, lungo un tratto dello scolo pubblico Canaletto.

(*Omissis*).

La riunione iniziatasi alle ore 9,30 si è conclusa alle ore 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. Benedetto SGARAVATTI

Il segretario: dott. Alberto MORO

(10207)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1965

(10510) p. *Il Ministro*: Oliva

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1965

(10511) p. *Il Ministro*: Oliva

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.

Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari della Ambasciata del Paraguay presso la Santa Sede.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'Ambasciata del Paraguay presso la Santa Sede tendente ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente di nazionalità italiana;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° giugno 1965, al personale dipendente dall'Ambasciata del Paraguay presso la Santa Sede di nazionalità italiana è estesa, con le modalità del commercio indicate alla tabella *A*), l'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

(10519) *Il Ministro*: Delle Fave

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di nuove marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, di alcuni nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri nella classifica dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, nonchè alla variazione dell'inquadramento di altri tipi già iscritti;

Sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *E*, *C* e *B* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825 i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Provenienza C.E.E. e Paesi associati:

Tedesche:

Windsor de Luxe (Imperial Size Filter), Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Pall Mall (Filter), Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Mokri Filter (K.F.) da 10, Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Mokri Filter (K.F.) da 20, Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Lux (Filter K.S.) da 10, Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Lux (Filter K.S.) da 20, Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Peer Export Filter da 10, Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Panama Filter, Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Lucky Strike, Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio.

Olandesi:

Rothmans K.S. Filter da 10, Lit. 19.500 il kg. convenzionale più dazio;

Caravellis, Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Hunter Filter, Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Rothmans Pall Mall Export Plain, Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio.

Belghe:

Carlton Laurens (King Size Filtrà), Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Gold Leaf (Player's N.C.-K.S.F.), Lit. 19.500 il kg. convenzionale più dazio.

Francesi:

Bastos Bout Filtre, Lit. 15.000 il kg. convenzionale più dazio;

Job Brasilenas, Lit. 13.000 il kg. convenzionale più dazio.

Greche:

Pallas Keranis (Filter K.S.), Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio.

SIGARI
(Tabella *C*)

Provenienza C.E.E.:

Tedeschi:

Villiger-Kiel (200 pezzi da gr. 3,8 ciascuno), Lit. 17.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Brasil-Stern 15 (200 pezzi da gr. 3 ciascuno), Lit. 14.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Gold Anker n. 110 (200 pezzi da gr. 3,1 ciascuno), Lit. 12.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

N. 101 Gildemann (200 pezzi da gr. 3,2 ciascuno), Lit. 12.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

Olandesi:

Senator Diplomat (200 pezzi da gr. 7,5 ciascuno), Lit. 61.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Senator Special (200 pezzi da gr. 3,1 ciascuno), Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Aida Prelude (200 pezzi da gr. 3,1 ciascuno), Lit. 17.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

Provenienza Paesi Terzi:

Giamaica:

La Tropical de Luxe Coronas (200 pezzi da gr. 7,09 ciascuno), Lit. 114.000 il kg. convenzionale più dazio;

La Tropical de Luxe Diplomats (200 pezzi da gr. 6,24 ciascuno), Lit. 101.000 il kg. convenzionale più dazio.

TRINCIATI
(Tabella *B*)
(Tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Provenienza C.E.E.:

Olandesi:

Park Lane n. 7 (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.750 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Holland House (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale.

Art. 2.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *B* allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825 i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera, già iscritti in tariffa, sono inquadrati nei prezzi a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI
(Tabella *B*)
(Tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Olandesi:

Lincoln Cavendish (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Schippers Tabak Speciaal (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1965
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 306. — MONACELLI

(10773)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1965.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1966 per alcune categorie di entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 31 ottobre 1963, n. 1459;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1966, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento;

h) l'acquisto, da parte di chiunque, di selvaggina da caccia, anche se destinata al ripopolamento, compresi i piccioni.

Sono, altresì, soggetti all'imposta sull'entrata una volta tanto i prodotti e la cacciagione di cui al primo comma, di estera provenienza, che dall'importatore vengono direttamente impiegati negli usi e destinazioni previsti dal secondo comma.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, anche se contenuti in recipienti o comunque racchiusi in confezioni, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati al secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) ed *h*): nella misura del 4% per i fiori freschi e la cacciagione, nella misura del 3,30% per il pollame e i conigli e nella misura del 2,30% per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere l'imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati al secondo comma lettera *c*): nella misura del 2,30%, per i prodotti ortofrutticoli, della pesca, e per le uova, del 3,30% per il pollame ed i conigli e del 4% per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta alla imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,30%, del 3,30% o del 4%, a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero, ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale;

3) per quelli indicati al terzo comma: nella misura del 2,30% per i prodotti ortofrutticoli, della pesca e per le uova, del 3,30% per il pollame ed i conigli e del 4% per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui l'importatore destina i prodotti agli usi e alle destinazioni di cui al precedente art. 1 sul prezzo all'ingrosso dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1966, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 18 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1967.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 7% e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione nell'anno, in base al prezzo medio di L. 13.000 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7% ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO IV

Caffè e succedanei del caffè Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata ed è liquidata e riscossa dalle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) caffè, tanto crudo che tostato, estratti o essenze di caffè solidi e succedanei del caffè:
voce doganale 09.01-A: caffè: 14,40%;
voce doganale 21.01: succedanei del caffè: 6,40%;
voce doganale 21.02-A-I-b: estratti o essenze di caffè solidi: 14,40%;

B) tè e matè:
voce doganale 09.02: tè: 14,40%;
voce doganale 09.03: matè: 14,40%.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei succedanei del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei succedanei del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per tutti i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), degli estratti o essenze solidi di caffè, di tè, di matè e di succedanei di caffè di provenienza estera, nonchè per i passaggi degli estratti o essenze solidi di caffè, prodotti nel territorio dello Stato.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), gli estratti o essenze solidi di caffè, il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di succedanei di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse

Titolo V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Per le vendite effettuate dal produttore tramite i propri locali di vendita al pubblico, il tributo sulla entrata una volta tanto si corrisponde al momento del passaggio dai locali di fabbrica a quelli di vendita al pubblico, in base al prezzo all'ingrosso delle merci.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo, l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamentno in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'acquisto e l'importazione dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici da parte di ditte che li impiegano direttamente per la fabbricazione di altri fertilizzanti o di altri anticrittogamici ovvero di prodotti di natura diversa, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30%.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64% di solfato di rame;

zolfo greggio molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito e anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerale di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zineb, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65%, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi dei prodotti medesimi di provenienza estera.

Titolo VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, nonchè degli additivi contenenti oli di petrolio, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

a) voce doganale ex 27.09-C: da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80%;

b) voci doganali ex 27.09-C; 27.09-E: altri, esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare come combustibili nelle caldaie e nei forni: 9,30%;

2) oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità in olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore ed uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:

A) oli leggeri (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-A-III-a-1: acqua ragia minerale: 9,30%;

b) voce doganale 27.10-A-III-a-2: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale: 4,20%;

c) voce doganale 27.10-A-III-b: benzina: 4,20%;

B) oli medi (e loro preparazioni):

a) voce doganale ex 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*), n. 3) della Tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350: 7,20%;

b) voce doganale ex 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante: 9,30%;

c) voce doganale 27.10-B-III-b: petrolio diverso da quello lampante: 9,30%;

C) oli pesanti (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-C-I-c: oli da gas: 9,30%;

b) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili speciali (si considerano come « oli combustibili speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300 C più del 60 per cento: 9,30%;

c) voce doganale ex 27.10-C-II-c-1: oli combustibili da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80%;

d) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili esclusi quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 9,30%;

e) voce doganale 27.10-C-III-c-d: oli lubrificanti: 8,40%;

3) vaselina:

voce doganale 27.12-A-III: vaselina greggia: 8,40%;

4) paraffina:

voci doganali ex 27.13-B-I-c; ex 27.13-B-II: paraffina solida: 4,80%;

5) additivi contenenti oli di petrolio

voci doganali ex 38.14-B-I-a; ex 38.14-B-II-a: additivi contenenti oli di petrolio: 8,40%;

6) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati agli impieghi di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4,80%.

Quando i suindicati prodotti, escluse le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e la benzina, sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti o che fabbricano la gomma sintetica, l'imposta è dovuta nella misura dell'1,20%. Per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e per la benzina destinate agli usi anzidetti l'imposta è dovuta nella misura dell'1%.

Qualora eccezionalmente i menzionati prodotti, già destinati agli usi previsti dal precedente comma, non siano interamente consumati negli impieghi anzidetti, per i quantitativi non consumati è dovuta l'imposta integrativa in ragione della differenza tra l'aliquota d'imposta una volta tanto stabilita per ciascun prodotto dal primo comma del presente articolo e le aliquote di cui al secondo comma.

Le preparazioni di cui al primo comma numeri 2), 3) e 4) ottenute negli opifici di cui all'art. 11 — ultimo comma — della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, con impiego di prodotti petroliferi che hanno assolto l'imposta entrata una volta tanto all'atto dell'estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali, ovvero all'atto dello sdoganamento dei prodotti di estera provenienza o della estrazione dai depositi doganali sono assoggettate all'imposta entrata una volta tanto con l'aliquota stabilita al detto primo comma per il componente petrolifero che sconta l'aliquota maggiore, in base al prezzo previsto per lo stesso componente dal successivo art. 14.

L'imposta entrata una volta tanto di cui al precedente comma si determina per differenza tra l'importo del tributo da assolversi in base alle norme di cui sopra e quello già corrisposto sui prodotti petroliferi impiegati.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite dal precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali greggi, naturali, per gli oli leggeri e preparazioni, per gli oli medi e preparazioni, per gli oli pesanti e preparazioni, eccezion fatta per gli oli lubrificanti e le preparazioni di essi, sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo e, limitatamente alla benzina avio, in base al prezzo medio di L. 115 (centoquindici) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » ed in mancanza sul prezzo pieno di listino deminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente.

Per i prodotti per i quali non vige un prezzo di listino l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo globale di vendita, imposta generale sull'entrata compresa, praticato nei confronti dell'acquirente dei prodotti stessi;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi;

c) per gli oli lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogrammo;

d) per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogrammo per gli oli lubrificanti rigenerati e di L. 300 (trecento) al chilogrammo per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia, diminuiti della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida: sul prezzo medio di L. 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, degli additivi contenenti oli di petrolio, della vaselina greggia e della paraffina solida le aliquote d'imposta generale sull'entrata di cui al precedente articolo si liquidano in base ai relativi prezzi medi, previsti alle lettere *c*), *d*) e *e*) maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa o sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la sovrimposta di confine.

Per l'importazione dei prodotti indicati nel precedente comma, i quali godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione della sovrimposta di confine) l'aliquota d'imposta si liquida sui prezzi medi specificati alle citate lettere *c*) e *d*) diminuiti della sovrimposta di confine eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente e maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la detta sovrimposta di confine.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro;

c) per le preparazioni da ottenere negli opifici di cui all'art. 11 — ultimo comma — della legge 31 dicembre 1962, n. 1852: a cura di chi esegue le preparazioni, al momento dell'inizio delle relative operazioni, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota sulle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione sono tenuti, del pari, ad assicurarsi che l'imposta entrata dovuta una volta tanto per le preparazioni di cui al primo comma, lettera c), sia stata assolta nella misura ed in base al prezzo di cui ai precedenti articoli, prendendo nota sulle proprie scritture dell'eseguito versamento.

Art. 16.

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle dogane, dagli stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi e dai depositi doganali ad altri stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) oli minerali greggi, naturali, destinati alla lavorazione;

2) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, destinati alla fabbricazione di oli minerali bianchi e per trasformatori;

3) prodotti petroliferi destinati alle lavorazioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) della lettera H) della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura dei prodotti indicati nel precedente art. 13, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione è necessario l'impiego dei prodotti citati.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) combustibili fossili d'importazione: 4,80%:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke;

b) combustibili fossili nazionali: 4,80%:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'aquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60%; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industrali, o esercenti, si rende applicabile la imposta integrativa dell'1,20% da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60%, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle dette industrie.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3,60%, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1,20% nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori all'atto della prima vendita nei confronti di chiunque effettuata, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente articolo 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli

agglomerati (mattonelle, ovuli, etc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII

Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5,20% e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5,20% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi, a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelli di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norme dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente articolo 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un'apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando per ciascuna specialità la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), della imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione, previa emissione di fattura o di altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi delle dette specialità di provenienza estera.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la spedizione o consegna dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, da emettersi a cura dei fabbricanti in caso di spedizione ovvero degli intermediari, collaboratori scientifici o propagandisti dei detti fabbricanti, nell'ipotesi che i campioni vengano consegnati da tali intermediari ai

medici. Detta nota deve contenere la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore.

Nel caso che i prodotti siano distribuiti in omaggio per tramite di ausiliari del commercio, è fatto obbligo a questi ultimi di istituire un registro di carico e scarico, precedentemente vidimato e bollato ai sensi dell'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, nel quale dovranno essere annotate nella parte del carico le note di accompagnamento emesse dalla ditta fabbricante, e, nella parte dello scarico, le corrispondenti note di accompagnamento emesse dagli ausiliari;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per i medici, del quale è vietata la vendita » o altra equivalente.

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati, nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati dalle case estere direttamente ai medici.

Per le importazioni di campioni di specialità medicinali, preparate in confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), effettuate dalle organizzazioni commerciali, industriali od ausiliarie delle case estere per la cessione gratuita ai medici, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto. Per le importazioni dei medesimi campioni in confezioni diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul valore d'importazione dei detti prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

TITOLO IX

Aringhe, baccalà e stoccafisso

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto sottoindicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-A-I-a-2-aa; 03.02-B-I-b: aringhe salate o in salamoia, secche o affumicate: 6,30%;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: baccalà secco o salinato: 7,30%;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: stoccafisso: 7,30%;

voce doganale ex 03.02-A-II-a-2: filetti di baccalà: 7,30%.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale ex 16.04-E-II-a-2), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base alla aliquota del 2,30%; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2,30% è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5 %, nei modi e termini normali.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27, primo comma, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi di aringhe (salate, in salamoia, secche o affumicate), di baccalà (salinato o secco), compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso di estera provenienza.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5% assolta a titolo integrativo di quella del 2,30% a norma del precedente art. 27, secondo comma.

TITOLO X

Zucchero

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto, nella misura del 5,30%.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi del detto prodotto di provenienza estera.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30% e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per l'importazione di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale deve essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento: lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30% e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera b) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori.

TITOLO XI

Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 16,80% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;

voce doganale 09.05: vainiglia;

voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;

voce doganale 09.07: garofani;

voci doganali 09.08-A-I-a; 09.08-A-II-a; 09.08-B-I: noci moscate;

voci doganali 09.08-A-I-b; 09.08-A-II-b-1; 09.08-B-II: macis;

voci doganali 09.08-A-I-c; 09.08-A-II-b-2; 09.08-B-III: amomi e cardamomi;

voce doganale 09.10-D: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei prodotti nello stesso articolo elencati.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattasi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, la imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di vendita tra produttori.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico.

TITOLO XIII

Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco o secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40%, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco o secco per panificazione devono tenere un'apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco o secco per panificazione, l'imposta, nella misura del 6,40 per cento, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco o secco per panificazione.

TITOLO XIV

Gas di petrolio liquefatti e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) gas destinati agli usi di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato dall'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697: 4,80%;

2) gas destinati come carburanti nell'autotrazione: 9%;

3) gas destinati ad usi diversi da quelli indicati ai precedenti numeri 1) e 2): 16,80%.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente comma si liquidano:

a) per i gas di provenienza estera e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma di gas liquido maggiorato dell'imposta di fabbricazione effettivamente dovuta, mediante versamento diretto dell'imposta sull'entrata sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, dovuta per i gas destinati agli usi indicati al primo comma, n. 1 del presente articolo concorre a formare, agli effetti della liquidazione dell'imposta entrata una volta tanto, il valore imponibile, per i gas importati e per quelli esteri estratti dai depositi doganali, e l'entrata imponibile, per i gas di produzione nazionale o nazionalizzati, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, al netto della restituzione della detta imposta di fabbricazione accordata dal richiamato art. 9 e sue modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al primo comma n. 1 ed al terzo comma del presente articolo l'importatore dei gas di cui sopra deve indicare alla dogana nella dichiarazione d'importazione la specifica destinazione dei prodotti.

Gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta in base ai criteri di cui sopra e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Ove i gas destinati agli usi del citato art. 9 e sue modificazioni non vengano utilizzati negli impieghi previsti dal detto articolo, si rende dovuta, a titolo di integrazione, a cura dell'importatore o dell'acquirente di tali prodotti, la differenza d'imposta sull'entrata in meno assolta all'Erario.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali.

Le aliquote stabilite dall'articolo precedente assorbono anche l'imposta sull'entrata dovuta per tutti i passaggi dei suddetti gas destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dai gas stessi.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 5,20% e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto

26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati dai detti produttori o fabbricanti, ovvero da parte di concessionari od ausiliari del commercio di essi o da grossisti nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'Intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia.

A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1966, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente:

a) per ciascuna specie di prodotti;

b) per unità di confezione di prodotto preparata per la vendita specificandone capacità e peso;

c) per vendite fatte direttamente ai consumatori, considerati tali quelli contemplati dall'art. 86 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, dello stesso Comune dalle vendite effettuate ad altri.

Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio, di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 5,20% ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1%.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura del 9,60% ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità di registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72/A o mod. 72/M; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, deve essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) all'atto della registrazione dei contratti: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) all'atto della presentazione della prescritta denuncia: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati alla registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denuncia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare al l'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito di imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travatore e tavotame di quatunque lunghezza: 6 per cento;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 7,20%;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 8,40%.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver spruc (abete del Pacifico), l'Oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti da trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3,60%.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 2,40%, 3,60%, 4,80% rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 4%.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse e per le confezioni in pellicceria di estera provenienza è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini e pellicceric lavorate o confezionate: voci doganali contemplate dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, numero 1339: 43.01-A; 43.02-A-1-a; 43.03-A-1; 43.03-C-1: 36 per cento;

b) pelli da pellicceria comuni e pellicccrie lavorate o confezionate: voci doganali contemplate dalla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723: ex 43.01 (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria); ex 43.02-A-II; ex 43.03-A; ex 43.03-C: 10%.

Il tributo si corrisponde:

1) per le pelli di produzione nazionale: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) per le pelli di provenienza estera, per le pellicccrie lavorate o confezionate e per le confezioni in pellicceria: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta in base alle norme di cui al precedente comma è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei detti prodotti. L'imposta comprende, altresì, i passaggi nello stato di confezioni in pellicceria sia di produzione nazionale che di estera provenienza.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 14,40% per quelle fini e nella misura del 4% per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione dell'imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, di lepre e similari di estera provenienza importate dagli stabilimenti di secretatura, dai cappellifici, pelifici e dalle industrie non conciarie l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 4% ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie devono comprovare la attività esercitata mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione alla quale deve essere allegato un certificato della competente Camera di commercio, industria e agricoltura attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la secretatura delle pelli di cui al precedente comma.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie che effettuino eccezionalmente le vendite delle pelli di coniglio e di lepre e similari o di parti di esse, secretate o meno, importate con il pagamento dell'imposta nella misura del 4% sono tenuti, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 6% sul prezzo praticato all'acquirente.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 4% nei modi e termini normali, fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 4%, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli gregge consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse, per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII

Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Art. 68.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(10675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James Donald Blevins, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(10491)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Margot J. Fellinger, Console degli S.U.A. a Roma.

(10492)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert D. Collins, Console degli S.U.A. a Milano.

(10493)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Lucy N. Johansen, Console degli S.U.A. a Torino.

(10494)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 656.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10643)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 750.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10644)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.585.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10645)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 371.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10646)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 698.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10647)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10738)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Montefranco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.560.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10701)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10702)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10703)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.007.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10704)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Ari (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.322.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10706)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.646.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10705)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.153.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10707)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.174.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10708)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.773.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10709)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.003.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10710)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.517.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10711)

Autorizzazione al comune di Besenzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Besenzone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10712)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10713)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.958.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10714)

Autorizzazione al comune di Milzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Milzano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10715)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10716)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10717)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.618.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10718)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.507.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10719)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.054.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10721)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.169.042, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10720)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.538.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10722)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.262.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10723)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.738.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10724)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.873.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10725)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Tavullia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.630.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10726)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Falvaterra (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.811.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10727)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.545.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10728)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.249.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10729)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.343.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10730)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.306.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10731)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.013.196, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10732)

Autorizzazione al comune di Mollia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1965, il comune di Mollia (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10733)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Tortora (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.578.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10734)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.380.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10735)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.942.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10736)

Autorizzazione al comune di Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965, il comune di Santa Maria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.703.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10737)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12907 in data 13 dicembre 1965, sono state approvate, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina, deliberate dal Consiglio dei delegati in data 27 ottobre 1965.

(10356)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manfredonia

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1965, n. 833/211, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Pagano Francesco-Paolo, nato in Manfredonia il 23 giugno 1898 e Pagano Angelo, nato in Manfredonia il 24 aprile 1901 delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Foggia-Campolato» in Manfredonia estese mq. 27.256 riportate in catasto alle particelle numeri 3 parte, 4 parte, 21 e 20-*a* del foglio di mappa n. 45 ed alla particella n. 25 del foglio di mappa n. 44 del comune di Manfredonia e nella planimetria tratturale con i numeri 46, 47, 43, 45 e 55.

(10498)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1965, n. 835/209, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Falcone Maria, nata in Monte Sant'Angelo il 18 giugno 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Foggia-Campolato» in San Giovanni Rotondo estese mq. 6110 riportate in catasto alle particelle numeri 64 parte, 92 parte e 133-*d* del foglio di mappa n. 144 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 80, 83 e 73.

(10500)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica per il Basso Polesine

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1965 al registro n. 19, foglio n. 99, il comprensorio del Consorzio di bonifica per il Basso Polesine è stato ampliato con l'aggregazione delle zone denominate bacino Gottolo e Gottolo est, della superficie complessiva di Ha. 99.82.23

(10502)

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1965, n. 13208, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per il triennio 1965-1968.

(10021)

Divieto di caccia al camoscio nel territorio della provincia di Torino

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1965, fino a nuova disposizione è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia al camoscio in tutto il territorio della provincia di Torino.

(10458)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di «Psichiatria» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra convenzionata di «Psichiatria», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10883)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale «Lanino» di Vercelli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli, numero 44661, div. 1ª - 2-158-29/1/26 in data 26 ottobre 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale «Lanino» di Vercelli, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000; in titoli, disposta dalla sig.ra Carolina Marchese, vedova Bodo, al fine di istituire una borsa di studio da intitolare al nome del defunto figlio dott. Francesco Bodo.

(10204)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « D. Morea » di Conversano (Bari), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 23960 del 5 novembre 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « D. Morea » di Conversano (Bari), in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dello Istituto, è autorizzato ad accettare dal Comitato promotore presieduto dalla prof.ssa Maria Marangelli la somma di lire 350.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Mons. Gregorio Falconieri ».

(10201)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1965, registro n. 84, foglio n. 172, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 13 marzo 1964 dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Nocera Pietro avverso la decisione n. 2652 del 16 febbraio 1964 del provveditore agli studi di Reggio Calabria, con la quale venne respinto il reclamo da lui proposto avverso la mancata nomina a supplente di educazione fisica nell'Istituto tecnico industriale di Roccella Ionica, nomina conferita invece al sig. Andrea di Landro (anno scolastico 1963-64).

(10359)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1965, registro n. 84, foglio n. 173, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 13 marzo 1964 dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Nocera Pietro avverso la decisione del provveditore agli studi di Reggio Calabria, n. 25925, del 28 febbraio 1964, con la quale è stato respinto il ricorso da lui avanzato a quell'ufficio avverso la mancata sua nomina a supplente di educazione fisica presso la Scuola media di Stilo, nomina conferita al sig. Marando Giuseppe (anno scolastico 1963-64).

(10360)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1965, registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 156, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Società per azioni patrimoniali fabbricati e terreni, avverso il decreto ministeriale in data 11 novembre 1961 con cui era stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona sottostante la via Proba Petronia sita nell'ambito del comune di Roma.

(10464)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12421 in data 16 dicembre 1965, è stata prorogata fino al 30 giugno 1966 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1966.

(10598)

Approvazione del piano di zona del comune di San Lazzaro di Savena

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, n. 934, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di San Lazzaro di Savena.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10506)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un edificio demaniale in Sermide (Mantova)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 4 settembre 1965, n. 15362, è stato disposto il passaggio dal Demaio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un edificio demaniale sito in Sermide (Mantova) distinto in catasto al comune di Sermide al foglio VIII, mappale 190, 363/1, 363/2 e 364, ed indicato nell'estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(10463)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1531/64, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1965, al registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 298, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 18 luglio 1964 dal sig. Pasquale di Mascio avverso il decreto del provveditore alle opere pubbliche di L'Aquila in data 21 aprile 1964, n. 356, col quale venne ordinata la demolizione di un balcone a sbalzo, eseguito dal Di Mascio, in violazione delle norme di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684, nel fabbricato che gli appartiene in condominio con altri, sito in Pescina località sismica di 1ª categoria, senza aver chiesto la preventiva autorizzazione.

(10405)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 30 novembre 1965 al 28 febbraio 1966.

(10192)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1965 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case lavoratori », con sede in Santa Eufemia (Brescia), sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1966.

(10193)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Santa Eufemia della Fonte (Brescia), sono stati prorogati dal 30 novembre 1965 al 28 febbraio 1966.

(10188)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Caseificio sociale di Casentiga », con sede in Corteno (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1965, i poteri conferiti al geometra Massimo Bianchi, commissario governativo della Società cooperativa « Caseificio sociale di Casentiga », con sede in Corteno (Brescia), sono stati prorogati fino al 15 aprile 1966.

(10196)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 17 maggio 1965 al 23 maggio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13 64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02	I. siero di latte	2.298	3.647	1.119	2.298	3.193	5.842
	ex 05	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.882	30.438	25.947	30.882	35.009	44.814
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.609	11.489	6.155	7.609	10.449	16.215
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.823	9.719	5.578	8.823	12.790	20.714
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10,123	9.679	5.188	10.123	14.250	23.564
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.683	9.631	4.720	11.683	16.002	26,984
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.403	9.607	4.486	12.403	16.878	28.694
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.243	9.583	4.252	13.243	17.754	30.404
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.623	9.479	3.238	16.623	21.550	37.814
	ex 01	8. superiore al 43 %	23.903	9.255	1,563	23,903	29.726	53.774
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.260	8.156	4.015	7.260	11.227	16.964
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.560	8.116	3.625	8.560	12.687	19.814
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.120	8.068	3.157	10.120	14.489	23.234
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.900	8.044	2.923	10.900	15.315	24.944
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.680	8.020	2.689	11.680	16.101	26.654
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %.	15.060	7.916	1.675	15.060	19.987	34.064
	ex 01	7. superiore al 43 %	22.340	7.692	zero	22.340	28.163	50.024
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1.5 %; latticello in polvere						

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.046	9.926	4.592	6.046	8.886	12.465
	ex 05	c. latte condensato e altri	7.938	14.249	6.955	13.722	10.673	20.682
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.882	30.438	25.947	30.882	35.009	44.814
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.260 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.260 (*f*)	11.227 (*f*)	16.964 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.560 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.560 (*f*)	12.687 (*f*)	19.814 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.120 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.120 (*f*)	14.439 (*f*)	23.234 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.900 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.900 (*f*)	15.315 (*f*)	24.944 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.680 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.680 (*f*)	16.191 (*f*)	26.654 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.060 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.060 (*f*)	19.987 (*f*)	34.064 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	22.340 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.340 (*f*)	28.163 (*f*)	50.024 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*c*)	6.046 (*f*)	9.926 (*f*)	4.592 (*f*)	6.046 (*f*)	8.886 (*f*)	12.465 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.033
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	40.220 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	38.326 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*)						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.017
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	11.017
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	19.985

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz. . . .	zero	zero	7.454 (i)	zero	zero	7.454
		III. Cheddar, Chester:						
	ex 12	Cheddar	zero	zero	13.445 (i)	zero	13.445 (i)	13.445
	ex 12	Chester	zer	zero	zero	zero	zero	13.445
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa . . .	5.874	17.050	zero	5.874	12.907 (c)	30.680
	ex 05	V. Tilsit (Havarti) . .	5.486	16.189	zero	5.486	10.540 (c)	23.749
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E.; aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	2.531	7.598	zero	2.531	5.131 (c)	17 512
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	13 16	F. formaggi fusi	4.645	14.185	3.644	6.073	12.355 (c)	29.778
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(g) Compreso il burro fuso.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogrammo o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(i) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro B risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto d'intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Kein Intervent onsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro B, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7767)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6059 Mod. 25-A — Data: 11 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Perone Francesco fu Simone — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 418 Mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Oddo Bernardo, nato a Corleone il 7 novembre 1883 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3589 Mod. 25-A — Data: 17 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Berti Sergio, nato a Roma il 14 giugno 1931 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 Mod. 241 D.P. — Data: 26 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Chieti — Intestazione: Fanaro Giovanni, nato a Roccaspinalveti il 31 gennaio 1898 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 479 Mod. 25-A — Data: 14 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Dossi Vincenzo, nato a Bari il 21 febbraio 1890 — Titoli di Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. A/Ric. (madre) — Data: 18 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Bari — Intestazione: Lomonaco dott. Giovanni, nato a Torre S. Susanna (Brindisi) il 24 giugno 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 Mod. A/Ric (madre) — Data: 18 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sez. di Bari — Intestazione: Lomonaco dott. Giovanni, nato a S. Susanna (Brindisi) il 24 giugno 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10303)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 29 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,70	624,735	624,76	624,68	624,81	624,69	624,81	624,81	624,70
$ Can.	580,95	581 —	581 —	581,10	579,50	581,05	581,05	581,05	581,05	581 —
Fr. Sv.	144,735	144,74	144,73	144,74	144,73	144,76	144,71	144,76	144,76	144,74
Kr. D.	90,75	90,74	90,79	90,77	90,80	90,76	90,77	90,76	90,76	90,75
Kr. N.	87,475	87,47	87,43	87,47	87,53	87,48	87,49	87,48	87,48	87,47
Kr. Sv.	120,743	120,74	120,75	120,75	120,75	120,75	120,725	120,75	120,75	120,75
Fol.	173,10	173,10	173,03	173,06	173,05	173,10	173,045	173,10	173,10	173,10
Fr. B.	12,595	12,59	12,5880	12,5890	12,5875	12,53	12,588	12,59	12,59	12,585
Franco francese	127,46	127,48	127,485	127,43	127,47	127,46	127,465	127,47	127,46	127,45
Lst.	1750,55	1750,50	1750,85	1750,80	1750 —	1750,50	1750,60	1750,50	1750,50	1750,75
Dm. occ.	156,08	156,05	156,07	156,065	156,07	156,08	156,07	156,07	156,08	156,11
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1710	24,1780	24,15	24,17	24,176	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,84	21,84	21,83	21,845	21,725	21,84	21,83	21,85	21,84	21,84
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4315	10,435	10,43	10,431	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 29 dicembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1966)	100,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	100,775
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	100,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1º aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1º aprile 1974)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,725
1 Dollaro canadese	581,075
1 Franco svizzero	144,725
1 Corona danese	90,77
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,737
1 Fiorino olandese	173,052
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,472
1 Lira sterlina	1750,70
1 Marco germanico	156,067
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,837
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'alto i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1965				
		INCASSI (milioni di lire)			PAGAMENTI (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964				6.792		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	4.947.969				
	residui	298 208				
	Totale		5.246.177			
Entrate extra-tributarie	competenza	201 660				
	residui	94 494				
	Totale		296.154			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	5 149 630			4.220 594	
	residui	392 701			843.759	
	Totale			5.512 331		5.037.353
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	116 407				
	residui	1 816				
	Totale			118.223		
Accensione di prestiti	competenza	623 852				
	residui	11.393				
	Totale			635.245		
Spese in conto capitale	competenza				766.761	
	residui				398 923	
	Totale					1.165.684
Rimborso di prestiti	competenza				203 198	
	residui				16.644	
	Totale					219.842
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		4 098 094			4.249.461	
Conti correnti		18 893 546			18 615 359	
Incassi da regolare		2 260 733			2 276 599	
Altre gestioni		8 116.385			7.639.094	
	Totale			33.368 758		32 780.595
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		190 365			206 100	
Pagamenti da regolare		174 932			218 634	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.191 739			1 192 735	
Altri crediti		15 272 043			15.639.748	
	Totale			16 829.079		17.257.217
	Totale complessivo			56 500.428		56.490 691
Fondo di cassa al 30 novembre 1965						9.737
	Totale a pareggio			56 500 428		56.500 428

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 NOVEMBRE 1965 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		9.737	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	18.744		
Pagamenti da regolare	206 869		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	350 529		
Altri crediti	1.583.758		
Totale crediti		2.159.900	
In complesso			2.169.637
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4 234 747		
Conti correnti	1.358 396		
Incassi da regolare	79 685		
Altre gestioni	804 445		
Totale debiti			6.477.273
Situazione del Tesoro (passività)			4.307.636
Circolazione di Stato (metallica) al 30 novembre 1965	125.859		

L'ispettore generale: P CARBONE *Il direttore generale del Tesoro* G. STAMMATI

(10924)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1965

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.502 100 094 446 —
Cassa	»	11.617 138 926 —
Portafoglio su piazze italiane	»	666.226 854 736 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	207 193 403 —
Anticipazioni	»	241.762 650 997 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	13 770 000 000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.720.172 817.525 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	321.964.843 335 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	193.587 027 455 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	380 000.000 000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	754.920 375.661 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	28.724 519 464 —
Spese	»	62.087 786.315 —
	L.	5.997.241.302.264 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.911.341.121.227 —
	L.	10.908.582.423.491 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE	L.	10.908.817.579.099 —

PASSIVO

Voce		Parziale	Importo
Circolazione	L.		3.761.979.724.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		29.658.157 503 —
Depositi in conto corrente liberi	»		46.957 589 438 —
Conti correnti vincolati	»		1.792.523 842 659 —
Creditori diversi	»		292.623 190.648 —
Rendite del corrente esercizio	»		62.768 749.639 —
	L.		5.986.511.253.887 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	6.871.339.296 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.558.709.081 —	10.730.048.377 —
	L.		5.997.241.302.264 —
Depositanti	»		4.911.341.121.227 —
	L.		10.908.582.423.491 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		235.155.608 —
TOTALE GENERALE	L.		10.908.817.579.099 —

(10922)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale FALSINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione del Banco Bovisio, società per azioni, con sede legale in Vigevano da parte della Banca provinciale di depositi e sconti, società per azioni con sede legale in Milano e alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Vigevano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 10 settembre 1965 dalle assemblee dei soci della Banca provinciale di depositi e sconti, società per azioni, di Milano, e del Banco Bovisio, società per azioni, di Vigevano, relative alla fusione mediante incorporazione della seconda azienda nella prima;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione del Banco Bovisio, società per azioni, con sede legale in Vigevano, da parte della Banca provinciale di depositi e sconti, società per azioni, con sede legale in Milano.

La Banca provinciale di depositi e sconti è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Vigevano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10883)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di venticinque borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, sulla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio a laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di venticinque borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche, riservato a laureati in scienze agrarie, o naturali o biologiche e da usufruire presso gli Osservatori per le malattie delle piante e presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione dipendenti dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di un anno, a decorrere dalla data in cui l'assegnatario avrà iniziato a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto al quale sarà stato destinato. Tale borsa potrà essere prorogata, per non più di due anni, su proposta del Direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 900.000 (novecentomila) annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

L'onere relativo farà carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni finanziari 1966, 1967, 1968, corrispondenti al capitolo 1403 del corrente anno finanziario.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso della laurea in scienze agrarie o naturali o biologiche che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In detta domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con la specifica del voto di laurea e del punteggio riportato nelle singole materie di esame.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi Osservatorio od Istituto presso il quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo della domanda è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Ufficio segreteria.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di cinque membri, dei quali quattro scelti tra i direttori degli Osservatori per le malattie delle piante o degli Istituti di ricerca e di sperimentazione ed uno tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

L'esame, che avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - consiste in una prova orale sull'entomologia, sulla patologia vegetale e sulle principali disposizioni riguardanti la difesa fitosanitaria.

Il programma di esame è allegato al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di 12 punti, di cui 2 riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, a pena di decadenza, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Div. II, entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) diploma di laurea in originale od in copia autenticata nei modi di legge;

3) certificato dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie ed in quello di laurea;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato di buona condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed i certificati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa od altra Amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può esser prodotto un certificato della Amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse messe a concorso.

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'Osservatorio o lo Istituto cui sono stati destinati;

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera a), dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunziato.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza, l'Osservatorio o l'Istituto presso cui sono stati assegnati.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ad altri candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

PROGRAMMA D'ESAME

Entomologia generale. — Nozioni intorno alla morfologia del dermascheletro ed alla anatomia dei principali sistemi ed organi degli insetti, con particolare riguardo alle parti del corpo sulle quali, od attraverso le quali, si esplica l'azione degli insetticidi (apparato boccale, sistema respiratorio, sistema digerente, etc.).

Sommarie nozioni intorno alla fisiologia degli insetti.

Nozioni intorno alla sistematica degli insetti, acari, nematodi e riconoscimento delle principali forme dannose alla agricoltura.

Nozioni intorno alla biologia degli insetti in generale, ed in particolar modo intorno al comportamento etologico degli stadi postembrionali.

Entomologia applicata. — Nozioni intorno alla entomofauna infeudata alle principali colture agrarie, con particolare riguardo ai rapporti tra ospite e fitofagi, tra i vari fitofagi conviventi e tra fitofagi e loro simbiosi.

Nozioni intorno alla ecologia dei principali insetti, acari e nematodi dannosi alle colture agrarie o forestali ed agli animali domestici.

Nozioni sui mezzi di lotta naturali ed artificiali; concetti generali su cause e mezzi di lotta, equilibrio biologico, parassitismo etc.

Nozioni sulla chimica e la fisiologia degli insetticidi.

Patologia vegetale.

1. Fattori favorenti le infezioni delle piante.
2. I mezzi di diffusione delle malattie in natura.
3. Rapporti tra ospite e parassita.
4. Nozioni generali sui virus fitopatogeni e sulle loro caratteristiche biologiche.
5. Le alterazioni prodotte da sfavorevoli condizioni climatiche.
6. Le malattie di carenza.
7. Le principali virosi della patata, del pomodoro, del tabacco, dei fruttiferi.
8. Le più diffuse micosi delle piante coltivate.
9. Le più diffuse batteriosi delle piante coltivate.
10. Le principali fanerogame parassite di piante coltivate.
11. Nozioni, caratteristiche ed impiego dei più comuni anticrittogamici con particolare riguardo a quelli organici di nuova produzione.

Legislazione fitosanitaria.

Principali disposizioni riguardanti l'importazione dall'estero ed il transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali.

Vigilanza sui vivai, sugli stabilimenti di selezione di semi e sulla importazione di piante, parti di piante e semi.

Compiti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia.

Compiti degli Osservatori per le malattie delle piante.

Compiti dei commissari provinciali per le malattie delle piante.

Delegati speciali per le malattie delle piante.

Commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

Certificato fitopatologico.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10316)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83, foglio n. 38, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Aiello dott. Antonio, direttore di divisione, presidente;

Melendez dott. Athos, direttore di divisione;
De Prospero dott. Alfonso, direttore di divisione;
Rocco dott. Tecla, direttore di divisione;
Giovansanti dott. Mirella, direttore di sezione.

Adempie le funzioni di segretario la dott.ssa Iocca Amelia in. Santini, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 350.000 (trecentocinquantamila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 90, foglio n. 182

(10349)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83, foglio n. 37, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Meli dott. Alberto, provveditore agli studi, presidente;
Strano dott. Alfio, vice provveditore agli studi;
Savoca dott. Gaetano, vice provveditore agli studi;
Finocchiaro dott. Francesco, vice provveditore agli studi;
Zegretti dott. Ennio, direttore di ragioneria di 1ª classe

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Cannella Felice, consigliere di 2ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 90, foglio n. 201

(10350)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Asti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83, foglio n. 39, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Asti;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Asti, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Alasia dott. Bernardino, provveditore agli studi, presidente;
Intindoli dott. Ferdinando, vice provveditore agli studi;
Petrosino dott. Francesco, vice provveditore agli studi;
Martinelli dott. Claudio, vice provveditore agli studi;
Liotta dott. Rosario, vice provveditore agli studi.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Bellone Michele, consigliere di 2ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro* BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 90, foglio n. 199

(10351)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 884, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Firenze;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Firenze, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Peluso dott. Silvio, provveditore agli studi, presidente;
Gasbarre dott. Luciana, direttore di sezione;
Dini dott. Pier Luigi, vice provveditore agli studi;
Piccinini dott. Antonio Massimo, vice provveditore agli studi;
Cei dott. Mario, ispettore capo di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono affidate al sig. Russo Romolo, segretario.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 90, foglio n. 202.

(10354)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 378, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Grassi dott. Nicola, provveditore agli studi, presidente;
Strano dott. Alfio, vice provveditore agli studi;
Savoca dott. Gaetano, vice provveditore agli studi;
Finocchiaro dott. Francesco, vice provveditore agli studi;
Zegretti dott. Ennio, direttore di ragioneria di 1ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Longo Salvatore, direttore di ragioneria di 2ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 90, foglio n. 200

(10353)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 383, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Sanfilippo dott. Giovanni, provveditore agli studi, presidente;
Martinelli dott. Claudio, vice provveditore agli studi;
Liotta dott. Rosario, vice provveditore agli studi;
Taragna dott. Stefano, ispettore capo di ragioneria;
Crosetto dott. Giuseppe, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al sig. Pettini Giuseppe, segretario.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 91, foglio n. 24.

(10355)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 1964, registro n. 83, foglio n. 38, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Fassio dott. Pietro, provveditore agli studi, presidente;
Intindoli dott. Ferdinando, vice provveditore agli studi;
Petrosino dott. Francesco, vice provveditore agli studi;
Martini dott. Giuseppe, vice provveditore agli studi;
Sardi rag. Angela n. Tecchi, ispettore capo di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono affidate alla sig.na Negri Clara, segretaria principale.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 91, foglio n. 23.

(10391)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1964, avranno luogo in Roma presso la Zecca, via Principe Umberto n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 1966, con inizio alle ore otto.

(10671)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15790 in data 23 dicembre 1963, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 23 dicembre 1963, n. 15790, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Battisti dott. Sergio, direttore di sezione;

Grilli dott. Vito, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Cuizza prof. Tito, primario in ostetricia;

Terzi dott. prof. Igino, libero esercente specializzato in ostetricia;

Cravero Margherita, ostetrica condotta.

Segretario:

Caputo dott. Nicola, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Torino.

Torino, addì 16 novembre 1965

Il medico provinciale: RAMUSINO

(10214)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 996/64/2 in data 24 maggio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 140 del 7 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 996/64/3 in data 24 maggio 1965, col quale il dott. Domenicali Giacomo veniva dichiarato vincitore della condotta di Collagna;

Vista la nota datata 22 novembre 1965, con la quale il dott. Domenicali comunica di rinunciare al posto e di dare le dimissioni a decorrere dal 1° dicembre 1965;

Viste le preferenze espresse dai concorrenti che seguivano in graduatoria;

Constatato che il dott. Antonio Bondi ha rinunciato alla condotta di Collagna con telegramma del 6 dicembre 1965;

Preso atto che il dott. Luigi Gandolfi ha accettato, con nota 10 dicembre 1965 la nomina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giacomo Domenicali è dichiarato rinunciatario della condotta unica di Collagna, a decorrere dal 1° dicembre 1965.

A parziale modifica del decreto del medico provinciale di Reggio Emilia 996/64/3 del 24 maggio 1965, il dott. Luigi Gandolfi è dichiarato vincitore della condotta unica di Collagna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo di questo ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 12 dicembre 1965

Il medico provinciale: MINISSALE

(10401)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4898 del 6 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 4899 del 6 luglio 1965, con il quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti ai concorrenti dichiarati vincitori;

Considerato che si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Deliceto e Panni;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 di testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nicastro Pietro è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Deliceto.

Il dott. Palluotto Andrea è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Panni.

Il sindaco del comune di Deliceto ed il sindaco del comune di Panni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 13 dicembre 1965

Il medico provinciale MARRA

(10468)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3762 in data 4 gennaio 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Maschi Giancarlo . . . . . . punti 66,396
2. Calestani Renzo . . . . . . » 64,992
3. Lazzari Gian Battista . . . . . . » 63,590
4. Guareschi Gino . . . . . . » 61,619
5. Brianti Eugenio . . . . . . » 61,264
6. Vignali Francesco . . . . . . » 60,274
7. Sgobazzi Roberto . . . . . . » 59,657
8. Recusani Francesco . . . . . . » 59,107
9. Camorali Romano . . . . . . » 58,630
10. Tola Giovanni Mario . . . . . . » 57,9884
11. Raffaini Renzo . . . . . . » 57,475
12. Regina Luigi . . . . . . » 57,242
13. Bonani Giuliano . . . . . . » 57,135
14. Slawitz G. Battista . . . . . . » 57,105
15. Milani Aldo . . . . . . » 56,765
16. Borghi Aldo . . . . . . » 56,662
17. Calisi Alessandro . . . . . . » 56,549
18. Carlotti Pietro . . . . . . » 56,230
19. Biscotti Tommaso . . . . . . » 55,555
20. Menozzi Aurelio . . . . . . » 55,294
21. Rossi Romeo . . . . . . » 55,222
22. Madureri Nello . . . . . . » 55,025
23. Ceresini Emilio . . . . . . » 54,930
24. Bocchi Giancarlo . . . . . . » 54 —
25. De Rosa Pasquale . . . . . . » 53,600
26. Mattei Renzo . . . . . . punti 53,424
27. Ubaldi Giovanni . . . . . . » 53,2284
28. Boni Bruno . . . . . . » 53 —
29. Bini Ernesto . . . . . . » 52,652
30. Bonetti Gianfranco . . . . . . » 52,1205
31. Aiello Gianfranco . . . . . . » 51,750
32. Alberti Gianfranco . . . . . . » 51,577
33. Giordani Angelo . . . . . . » 51,5704

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 7 dicembre 1965

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3762 in data 4 gennaio 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dai concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuna di essi indicate, i seguenti candidati:

1) Maschi Giancarlo: condotta di Felino;
2) Calestani Renzo: condotta di Torrile;
3) Lazzari Gian Battista: condotta di S. Secondo;
4) Guareschi Gino: 3a condotta di Medesano;
5) Brianti Eugenio: condotta di Pellegrino;
6) Vignali Francesco: 2a condotta di Bardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 7 dicembre 1965

Il medico provinciale: LOPES

(10215)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.